

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

**PIANO DI GESTIONE RIFIUTI - CLIR**

**Regione Friuli Venezia Giulia**

**Osservazioni al RA – Rapporto Ambientale**

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<b>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b> Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM viene chiamato a partecipare in qualità di soggetto competente in materie ambientali. Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II. <b>Il tavolo è supportato da ISPRA - Servizio Valutazioni Ambientali.</b>
RIFERIMENTO (NOME E COGNOME)	<b>ing. ANTONIO VENDITTI (COORDINATORE DIV. II)</b>
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	<b>arch. FELICE CAPPELLUTI</b>
TELEFONO	<b>06 5722 5982</b>
FAX	<b>06 5722 5994</b>
E-MAIL	<a href="mailto:dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it">dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it</a> <a href="mailto:DVA-II@minambiente.it">DVA-II@minambiente.it</a> <a href="mailto:cappelluti.felice@minambiente.it">cappelluti.felice@minambiente.it</a>
SITO INTERNET	<b>WWW.VA.MINAMBIENTE.IT</b>

Roma, 12/08/2016

## **QUALITÀ DELL'ARIA**

### **Osservazione n. 1**

Nel CLIR, capitolo 4 (pag. 29), sono citati ma non approfonditi i temi relativi alla “Qualità dell’aria”, mentre non sono citati i temi relativi alla situazione meteo-climatica.

Il Capitolo 4 dovrebbe essere integrato con un approfondimento sugli aspetti connessi allo stato della “Qualità dell’aria” nel territorio regionale.

Inoltre, andrebbero approfonditi nell’ambito del tema “Clima” gli aspetti connessi alla pluviometria, alle temperature ed alla anemometria su una scala temporale trentennale, al fine di individuare le zone più idonee ad accogliere specifiche tipologie di impianti in funzione delle relative specifiche emissioni.

### **Osservazione n. 3**

Nel Capitolo 6 del CLIR, relativo ai Criteri di localizzazione (pag. 54), non risultano prese in considerazione le emissioni dei mezzi di trasporto in relazione alle distanze dei luoghi di origine dei rifiuti da trattare e la localizzazione dei siti da destinare ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle conseguenze ambientali del trasporto dei rifiuti non solo nell’area di localizzazione dell’impianto ma in tutte le zone interessate dal loro percorso.

### **Osservazione n. 3**

Sempre nel CLIR, al paragrafo 6.7, relativo alla Tutela della qualità dell’aria (pag. 161), non risultano presi in considerazione i contributi, qualora determinabili in sede di autorizzazione, derivanti dalle emissioni dei mezzi di trasporto in relazione alle distanze dei luoghi di origine dei rifiuti da trattare e la localizzazione dei siti da destinare ad impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

## **QUALITÀ DELLE ACQUE**

### **Osservazione n. 4**

Nel RA, capitolo 2, par. 2.6, pag. 160, si suggerisce di integrare la “fonte” dell’obiettivo generale AQ2 inserendo anche la Direttiva 2013/39/UE che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.

### **Osservazione n. 5**

Nel RA, capitolo 3, par. 3.1.4, pag.199, con riferimento alle acque di transizione, viene riportata la classificazione dello stato chimico ai sensi del DM del MATTM 56/09, che prevedeva la possibilità di fare riferimento ai valori soglia di concentrazione di mercurio nella colonna d’acqua. In alternativa era prevista la possibilità per le regioni di far riferimento, per la definizione dello stato chimico, ai valori soglia relativi ai sedimenti.

Si evidenzia, in proposito, che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 172/2015 “Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque” la classificazione dello stato chimico per le acque di

transizione deve essere effettuata sulla base dei valori soglia stabiliti per le matrici “biota” e sedimenti. Pertanto, ove possibile, dovrebbe essere considerata la possibilità di aggiornare le valutazioni relative alla concentrazione di mercurio nelle acque di transizione anche alla luce delle disposizioni del suddetto decreto legislativo.

#### **Osservazione n. 6**

Sempre nel RA, capitolo 3, par. 3.1.4, con riferimento alla “concentrazione media dei nitrati nelle falde freatiche” (pag. 205) si chiede di includere nel RA i dati aggiornati al quadriennio 2012-2015 e, in merito allo stato ecologico delle acque di transizione e delle acque marino - costiere del Friuli Venezia Giulia (pag. 207), si chiede di riportare dati più aggiornati rispetto a quelli contenuti nel RA (2009/2012).

#### **Osservazione n. 7**

Con riferimento al RA, capitolo 5, par. 5.2, si evidenzia che generalmente le attività relative alla gestione dei rifiuti, come anche evidenziato nell’elaborato sui criteri di localizzazione, possono determinare impatti negativi sulle risorse idriche a causa, ad esempio, di eventuale percolazione o ruscellamento di effluenti prodotti nelle diverse fasi di trattamento/recupero/smaltimento. È essenziale, pertanto, prevedere l’esclusione (livello di tutela “E”) della localizzazione di alcune tipologie di impianti ove si prospetti un elevato rischio di tali impatti sulle risorse idriche.

Si evidenzia che per alcuni criteri per i quali il CLIR prevede il livello di tutela “Attenzione cautelativa” (pag. 47 del CLIR), da applicare in fase di macrolocalizzazione, specificando che è necessaria verifica in fase di “micro localizzazione” sarebbe opportuno specificare il più possibile i contenuti relativi alle tipologie e procedure di valutazione da effettuare in fase di micro localizzazione.

#### **Osservazione n. 8**

Inoltre sarebbe opportuno chiarire, (pag. 77 CLIR ) per il criterio 3B “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” nella “Definizione dei livelli di tutela” come debba essere intesa la frase, “la reale zona di rispetto deve essere valutata mediante uno studio idrogeologico volto a definire la definizione del flusso locale della falda” considerato che le disposizioni del comma 4 dell’articolo 94 del DLgs 152/2006, “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” riportate anche nelle “Indicazioni di carattere generale” prevedono il divieto delle attività di gestione dei rifiuti (h) nell’area di rispetto.

#### **Osservazione n. 9**

Si chiede, inoltre, di chiarire come debba essere intesa la interrelazione tra i due criteri 3A e 5E. A pag. 75 del CLIR si specifica, infatti, per il criterio 3A “Aree di pertinenza dei corpi idrici” che “Nella localizzazione degli impianti il presente criterio deve necessariamente essere messo in relazione con il criterio 5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna che prevede a sua volta una fascia di rispetto finalizzata alla tutela dei beni paesaggistici”. Si osserva, che nella sezione relativa al criterio 5E “5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri “si afferma

che quest'ultimo dovrà, a sua volta, essere “messo in relazione” con il criterio 3A “Aree di pertinenza dei corpi idrici” (pag. 118 del CLIR).

#### **Osservazione n. 10**

Con riferimento alle tabelle a pag. 76 e a pag.120 del CLIR, che si riferiscono rispettivamente ai suddetti criteri 3A e 5E, si chiede di chiarire il criterio relativo alla localizzazione di talune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti.

L'art. 115 del D. Lgs. 152/2006 “Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici” vieta la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune e richiede che le regioni legiferino in tal senso. Come viene specificato a pag. 74 dello stesso CLIR, in merito, la legge regionale FVG n.11 del 2015 all'art. 18 fa esplicito divieto alla “realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo”. Non è chiaro, pertanto, perché in relazione alla localizzazione di taluni impianti di smaltimento rifiuti nelle suddette tabelle sia previsto, in alcuni casi, il livello di tutela “AC” invece dell'Escludente (E).

#### **Osservazione n. 11**

Si ritiene necessario, infine, che il Piano consideri i risultati delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei soprattutto per quelli localizzati nelle aree limitrofe ad impianti di stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti ed a valle della direzione del flusso idrologico, e preveda, altresì, l'istituzione di nuovi siti di monitoraggio qualora le reti esistenti non si rivelino adeguate a valutare i possibili impatti di tutte le tipologie di impianti di trattamento rifiuti (compresi i nuovi impianti, qualora previsti), inclusi gli effetti sulle acque delle emissioni in atmosfera.

### **OSSERVAZIONI REDAZIONALI**

#### **Osservazione n. 12**

Si ricorda che il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" è stato abrogato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”

#### **Osservazione n. 13**

A pag. 29 del CLIR è indicato erroneamente il D. Lgs. 151/2006, volendo probabilmente indicare il D. Lgs. 151/2005, che tuttavia è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs. n. 49 del 14/3/2014.